



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER LA CONDIZIONE ABITATIVA

Divisione V

REGIONE EMILIA ROMAGNA

ATTO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 19 OTTOBRE 2011 PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. B), C), D), E) DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA ALLEGATO AL D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009.

tra

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa (C.F.97532760580), rappresentato dall'arch. Costanza Pera in qualità di Direttore generale;

e

la Regione Emilia Romagna (C.F. 80062590379) nella persona del dott. Enrico Cocchi in qualità di Direttore generale alla programmazione territoriale e negoziata, intese, relazione europee e relazioni internazionali, a ciò autorizzato con deliberazione di Giunta regionale 14 luglio 2014, n. 1117;

PREMESSO CHE

- con D.P.C.M. 16 luglio 2009, registrato dalla Corte dei conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191, è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa" di cui all'articolo 11 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- l'articolo 4 del citato Piano nazionale dispone, tra l'altro, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuova con le regioni ed i comuni, la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati;

- l'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale come modificato dall'articolo 58, comma 2 del decreto legge 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ha disposto che gli Atti aggiuntivi agli Accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

- l'articolo 8 del Piano nazionale individua le procedure attuative per la sottoscrizione degli Accordi di programma;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del 22 – 26 marzo 2010;

Visto l'Accordo di programma 19 ottobre 2011 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche abitative e la Regione Emilia Romagna ed approvato con DPCM 9 novembre 2011 registrato alla Corte dei conti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 dicembre 2011, reg. 1, foglio 287 concernente il programma coordinato degli interventi predisposto dalla Regione Emilia Romagna per l'utilizzo delle risorse di euro 22.436.560,02 attribuite con decreto interministeriale 8 marzo 2010;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 2011, registrato alla Corte dei conti – Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 23 gennaio 2012, registro n.1, foglio n. 140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2002, n. 41, con il quale è stata assegnata alla Regione Emilia Romagna la somma di euro 6.900.926,25 a valere sulla disponibilità complessiva di euro 112.700.561,50;

Visto il decreto dirigenziale 20 dicembre 2011, n. 12647, con il quale si è proceduto all'impegno contabile della somma di euro 112.700.561,50 sul capitolo 7440 "Fondo per l'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Viste le note ministeriali 17 aprile 2012, n. 4223 e 4 giugno 2012, n. 6508 con le quali sono state fornite indicazioni operative alle Regioni per giungere alla sottoscrizione degli Atti aggiuntivi;

CONSIDERATO CHE

- con deliberazione di Giunta regionale 11 ottobre 2010, n. 1502 (**all. 1**) la Regione Emilia Romagna ha stabilito che le eventuali risorse da attribuire a seguito del riparto del finanziamento premiale di cui al D.M. 26 marzo 2008 saranno destinate, al Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana di cui all'articolo 1, comma 1, lett. e) del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al D.P.C.M. 16 luglio 2009;

- con decreto ministeriale 28 luglio 2011, n. 293, registrato alla Corte dei conti in data 1° settembre 2011, reg. 13, fog. 141 è stata assegnata alla Regione Emilia Romagna, a valere sul complessivo finanziamento premiale di euro 31.145.500,00, la quota di euro 6.300.974,17;

- con deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2012, n. 1121 (**all. 2**) la Regione Emilia Romagna ha stabilito di utilizzare le risorse statali assegnate con il menzionato decreto interministeriale 19 dicembre 2011, pari ad euro 6.900.926,25, per il finanziamento di ulteriori interventi compresi nella graduatoria del “Programma di edilizia residenziale sociale 2010”, già attivato dalla Regione medesima con proprie risorse, approvata con deliberazioni di Giunta regionale 5 dicembre 2011, n. 1817 (**all. 3**) e 9 settembre 2013, n. 1263 (**all. 4**);

- con deliberazione di Giunta regionale 9 settembre 2013, n. 1264 (**all. 5**) la Regione Emilia Romagna ha reso disponibili proprie risorse per euro 7.100.000,00 da destinare al finanziamento degli interventi compresi nella sopramenzionata graduatoria in aggiunta alle sopraccitate risorse statali pari complessivamente ad euro 13.201.900,42 (6.300.974,17+6.900.926,25);

Vista la scheda riepilogativa degli interventi (**all. 6**) relativa all'utilizzo delle complessive risorse disponibili, trasmessa dalla Regione Emilia Romagna in data 27 giugno 2014;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla sottoscrizione di Atto aggiuntivo all'Accordo di programma 19 ottobre 2011 al fine di utilizzare le complessive risorse statali di euro 13.201.900,42;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. Le premesse ed i considerato di cui sopra sono parti integranti e sostanziali del presente Atto aggiuntivo all'Accordo di programma del 19 ottobre 2011.

Articolo 2

(Oggetto dell'Atto aggiuntivo all'Accordo di programma 19 ottobre 2011)

1. Oggetto del presente Atto aggiuntivo è il parziale finanziamento degli interventi già individuati con delibera di Giunta regionale 29 novembre 2010, n. 1865 allegata all'Accordo di programma 19 ottobre 2011 (**all. 7**) e di quelli compresi nel “Programma di edilizia residenziale sociale 2010” di cui alle deliberazioni di Giunta regionale 5 dicembre 2011, n. 1817 e 9 settembre 2013, n. 1263 (già allegati 3 e 4 al presente Atto aggiuntivo) di seguito riportati:

1. Interventi da finanziare di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 novembre 2010, n. 1865.

Comune/ Localizzazione Intervento	Soggetto attuatore	Linea di intervento	Tipologia intervento	N. alloggi	FINANZIAMENTO			Costo complessivo intervento euro
					statale euro	comunale euro	da privati euro	
CALDERARA DI RENO (complesso Garibaldi 2)	Comune	e)	ristrutturazione (demolizione e permuta)	45	2.590.061,38	2.724.742,38	375.000,00	5.689.803,76
BOLOGNA	Comune	e)	nuova costruzione	35	2.787.330,00	1.200.000,00	1.950.870,00	5.938.200,00
FERRARA	Acer Ferrara	e)	ristrutturazione	12	923.532,79	929.127,27		1.852.660,06
TOTALE				92	6.300.924,17	4.853.869,65	2.325.870,00	13.480.663,82

2. Interventi da finanziare di cui alle deliberazioni di Giunta regionale 5 dicembre 2011, n. 1817 e 9 settembre 2013, n. 1263.

Comune/ Localizzazione Intervento	Soggetto attuatore	Linea di intervento	Tipologia intervento	N. alloggi	FINANZIAMENTO			Costo complessivo intervento euro
					statale euro	regionale euro	da privati euro	
LANGHIRANO (PR) - PP13 LE PIANE LOTTO 5	LA NUOVA SPERANZA	d)	nuova costruzione	6	307.472,88		749.134,95	1.056.607,83
SALSOMAGGIORE TERME (PR) - VIALE PORRO	BORGO NUOVO SRL	d)	recupero edilizio	11	1.152.697,56		544.942,44	1.697.640,00
FAENZA (RA) – SAN ROCCO COMPARTO 4	SAN ROCCO FAENZA CASE	d)	nuova costruzione	33	5.086.613,07		2.404.716,93	7.491.330,00
LANGHIRANO (PR) - CASCINAPIANO – PP13 LE PIANE - LOTTO 5	CME – CONSORZIO IMPREDITORI EDILI	d)	nuova costruzione	7	323.146,61		787.322,83	1.110.469,44
FORNOVO TARO (PR) - EDIFICIO E	ENTERPRISE COSTRUZIONI SPA	d)	nuova costruzione	10		1.301.475,00	641.025,00	1.942.500,00
FORNOVO TARO (PR) - EDIFICIO F	ENTERPRISE COSTRUZIONI SPA	d)	nuova costruzione	10		1.363.450,00	671.550,00	2.035.000,00
CARPANETO PIACENTINO (PC) – PEEP CAPOLUOGO	INDACOO	d)	nuova costruzione	6		339.209,70	826.459,39	1.165.669,09
FAENZA (RA) – SAN ROCCO COMPARTO 5	SAN ROCCO FAENZA CASE	d)	nuova costruzione	15		2.312.096,85	1.093.053,15	3.405.150,00
S. LAZZARO DI SAVENA (BO) – AREA MURA S. CARLO	COOP. RISANAMENTO	d)	nuova costruzione	16		1.687.736,88	797.884,44	2.485.621,32
TOTALE				114	6.869.930,12	7.003.968,43	8.516.089,13	22.389.987,68

Articolo 3

(Concorso finanziario)

1. Il Programma coordinato degli interventi di cui all'articolo 2 è finanziato come di seguito specificato:
 - a) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa, con euro 13.170.854,29 di cui euro 6.300.924,17 a valere sulle risorse di cui al D.M. 28 luglio 2011, n. 293 ed euro 6.869.930,12 a valere sulle risorse di cui al decreto interministeriale 19 dicembre 2011;
 - b) Regione Emilia Romagna con euro 7.003.968,43, allocate sul capitolo 32013 del bilancio regionale, sulla base della disponibilità al cofinanziamento assunto dalla Regione con deliberazione di Giunta regionale 9 settembre 2013, n. 1264, già allegato 5 al presente Atto aggiuntivo;
 - c) comuni con euro 4.853.869,65, sulla base della disponibilità al cofinanziamento riportata nella scheda tecnico-economica riepilogativa degli interventi (allegato 6 al presente Atto aggiuntivo);
 - d) privati con euro 10.841.959,13 sulla base della disponibilità al cofinanziamento indicata nella scheda tecnico-economica riepilogativa degli interventi (allegato 6 al presente Atto aggiuntivo).
2. La Regione Emilia Romagna provvede a richiedere agli enti cofinanziatori idonee attestazioni e garanzie in ordine agli impegni nei cofinanziamenti da apportare.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa procede agli adempimenti previsti dal presente Atto aggiuntivo all'Accordo di programma 19 ottobre 2011 e, in particolare, al trasferimento dei fondi statali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) del D.P.C.M. 16 luglio 2009 alla Regione Emilia Romagna successivamente alla comunicazione da parte della Regione dell'avvenuta acquisizione delle attestazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 4

(Accordi, intese o convenzioni con i soggetti beneficiari del finanziamento pubblico)

1. Nel più breve termine possibile e comunque entro 120 giorni dalla comunicazione della avvenuta esecutività del presente Atto aggiuntivo, la Regione Emilia Romagna procede, con ciascun soggetto beneficiario del finanziamento, alla sottoscrizione di appositi accordi, intese ovvero convenzioni che stabiliscono, tra l'altro, le modalità attuative dei singoli interventi e le modalità di erogazione delle risorse pubbliche.
2. Gli accordi, le intese ovvero le convenzioni di cui al comma 1 sono sottoscritti solo a seguito della avvenuta verifica di coerenza, da attestare da parte del Responsabile regionale di cui all'articolo 6, dei progetti definitivi e del relativo quadro economico generale con le singole proposte di intervento. Nei medesimi accordi, intese o convenzioni sarà indicato il termine per l'inizio dei lavori che dovrà avvenire entro e non oltre 180 giorni dalla esecutività degli stessi, pena la revoca del finanziamento assegnato che sarà riprogrammato ai sensi degli articoli 6 e 7. Copie conformi di detti accordi, intese o convenzioni sono trasmesse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in sede di richiesta di erogazione della quota di finanziamento di cui all'articolo 5, lettera b) del presente Atto aggiuntivo.
3. Al fine di consentire le verifiche di cui al comma 2, il progetto definitivo, debitamente approvato dagli organi competenti, dovrà essere trasmesso al Responsabile regionale di cui all'articolo 6 da ciascun soggetto ammesso a finanziamento, entro 120 giorni dalla comunicazione della avvenuta esecutività del presente Atto aggiuntivo all'Accordo di programma del 19 ottobre 2011.
4. La Regione Emilia Romagna, sulla base delle modalità indicate nei singoli accordi, intese o convenzioni, provvede al trasferimento al soggetto attuatore beneficiario del cofinanziamento statale e regionale delle risorse spettanti. I trasferimenti di risorse a soggetti beneficiari dovranno essere effettuati a valere sulle risorse statali e regionali secondo le rispettive percentuali di cofinanziamento sulla base degli stati di avanzamento lavori.
5. La Regione Emilia Romagna si impegna a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun programma stabiliti negli accordi, intese o convenzioni nonché a recuperare i finanziamenti pubblici, nel caso di inadempienza da parte del soggetto attuatore secondo quanto stabilito nei singoli accordi, intese o convenzioni dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Agli accordi, intese o convenzioni di cui al comma 1 è allegato il presente Atto aggiuntivo all'Accordo di programma 19 ottobre 2011 che ne costituisce parte integrante.

Articolo 5

(Modalità di trasferimento delle risorse statali)

1. Le risorse statali in conto capitale indicate all'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente Atto aggiuntivo, pari complessivamente ad euro 13.170.854,29 (di cui euro 6.300.924,17 appostate sul capitolo 7438 p.g.2 ed euro 6.869.930,12 appostate sul capitolo 7440), saranno trasferite alla Regione Emilia Romagna, per il tramite della Tesoreria Provinciale, su apposito capitolo di bilancio regionale vincolato all'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, approvato con D.P.C.M. 16 luglio 2009 ed in particolare agli interventi di cui al presente Atto aggiuntivo sottoscritto ai sensi dell'articolo 4 del citato D.P.C.M. secondo le seguenti modalità:

- a) euro 5.268.341,72 (di cui euro 2.520.369,67 appostate sul capitolo 7438 p.g.2 ed euro 2.747.972,05 appostate sul capitolo 7440) pari al 40% del finanziamento spettante entro 30 giorni dalla data di avvenuta registrazione, da parte degli Organi di controllo, del decreto di approvazione del presente Atto aggiuntivo;
- b) euro 3.951.256,29 (di cui euro 1.890.277,25 appostate sul capitolo 7438 p.g.2 ed euro 2.060.979,04 appostate sul capitolo 7440) pari al 30% del finanziamento spettante entro 30 giorni dalla data di

comunicazione, da parte del Responsabile regionale di cui all'articolo 6, dell'avvenuto avanzamento dei programmi di cui all'articolo 2, per importo pari al 35% del finanziamento complessivo pubblico;

c) euro 3.951.256,29 (di cui euro 1.890.277,25 appostate sul capitolo 7438 p.g.2 ed euro 2.060.979,04 appostate sul capitolo 7440) pari al 30% del finanziamento spettante entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del Responsabile regionale di cui all'articolo 6, dell'avvenuto avanzamento dei programmi di cui all'articolo 2, per importo pari al 70%. La quota finale di finanziamento sarà decurtata della quota di finanziamento statale relativa ai programmi non avviati.

Articolo 6

(Responsabile regionale dell'attuazione del presente Atto aggiuntivo)

1. La Regione Emilia Romagna conferma quale Responsabile dell'attuazione dell'Accordo di programma 19 ottobre 2011 e del presente Atto aggiuntivo l'arch. Michele Zanelli, responsabile del Servizio qualità urbana della medesima Regione.

2. Restano confermati i compiti del Responsabile dell'attuazione dell'Accordo di programma e del presente Atto aggiuntivo indicati al comma 2, articolo 6, dell'Accordo di programma 19 ottobre 2011.

Articolo 7

(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio dello stato di avanzamento del presente Atto aggiuntivo è effettuato dal Comitato per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 13 del Piano nazionale medesimo.

2. Su proposta del Comitato di monitoraggio di cui al comma 1, integrato con il Responsabile regionale dell'Accordo di programma e del presente Atto aggiuntivo, il Ministero procede alla riprogrammazione delle risorse eventualmente non utilizzate e di eventuali revoche ed economie accertate.

3. La Regione Emilia Romagna si impegna a fornire al Comitato di cui al comma 1 i dati che saranno richiesti secondo modalità unificate.

4. La Regione Emilia Romagna si impegna, altresì, a trasmettere al Ministero i dati tecnici, finanziari e amministrativi relativi allo stato di attuazione dell'Atto aggiuntivo, secondo quanto previsto dalla delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 16, ai fini della predisposizione della relazione annuale da trasmettere al Comitato di monitoraggio, anche per consentire al Ministero di vigilare, così come richiesto dal CIPE con la richiamata delibera, sulla corretta applicazione dei criteri utilizzati per il riparto di tutte le risorse di competenza, tra le categorie di beneficiari indicate dall'articolo 11 del decreto-legge n.112/2008, nella selezione dei soggetti che avranno accesso agli alloggi oggetto del presente Atto aggiuntivo.

Articolo 8

(Collaudo degli interventi)

1. Ciascun soggetto attuatore ammesso al finanziamento pubblico statale e regionale provvede, ove previsto, in qualità di stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, alla nomina di una Commissione di collaudo in corso d'opera composta da tre membri. Qualora l'importo del finanziamento complessivo risulti superiore a 5 milioni di euro uno dei membri della Commissione è nominato su designazione del Direttore generale per la condizione abitativa. Gli altri due componenti sono nominati uno su designazione della Regione Emilia Romagna ed uno su individuazione del soggetto attuatore medesimo.

2. Il certificato di collaudo dovrà essere integrato da un giudizio sintetico sul comportamento prestazionale degli alloggi realizzati o recuperati con particolare riferimento alla capacità di risparmio energetico e al rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche di cui alla legge 8 gennaio

1989, n. 13, nonché da una relazione generale acclarante i rapporti tra lo Stato, la Regione Emilia Romagna e il soggetto beneficiario del finanziamento pubblico da trasmettere alla Direzione generale per la condizione abitativa al fine di accertare l'effettivo utilizzo delle somme a disposizione comprese nel quadro economico dell'intervento.

3. Gli oneri relativi alla Commissione di collaudo gravano sull'importo del finanziamento.

Articolo 9

(Prescrizioni)

1. In ottemperanza a quanto prescritto dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con delibera 5 maggio 2011, n. 16, la Regione Emilia Romagna comunica al Ministero delle infrastrutture e trasporti:

a) i criteri utilizzati per l'individuazione delle categorie di beneficiari indicate dall'articolo 11 del citato decreto legge n.112 del 2008;

b) l'elenco completo dei CUP (codice unico di progetto) richiesti dai soggetti aggiudicatori per ogni progetto di investimento pubblico di cui al presente Atto aggiuntivo riconducibile alle fattispecie di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Articolo 10

(Poteri sostituitivi)

1. In caso di ritardi nell'attuazione del Programma coordinato degli interventi di cui all'articolo 2 del presente Atto aggiuntivo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita poteri sostituitivi con le modalità che saranno definite con apposito decreto ministeriale, previa intesa con la Regione Emilia Romagna.

Articolo 11

(Attuazione della Decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011)

1. Restano fermi gli adempimenti da porre in essere in attuazione della Decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG).

2. Il Responsabile regionale di cui all'articolo 6 del presente Atto aggiuntivo, fornisce, con cadenza semestrale e con le modalità unificate definite dalla Direzione generale per la condizione abitativa, le informazioni necessarie per gli adempimenti della Decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011.

Articolo 12

(Disposizioni finali)

1. Il presente Atto aggiuntivo, sottoscritto in forma digitale, diviene esecutivo dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del relativo decreto di approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Copia del presente Atto aggiuntivo e del relativo decreto approvativo è trasmessa, a cura della Regione Emilia Romagna, a ciascun soggetto attuatore ammesso a finanziamento, ai fini degli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Arch. Costanza Pera

Per la Regione Emilia Romagna
Dott. Enrico Cocchi